



CITTA' DI VERCELLI

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023**

Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023

L'approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività istituzionale dell'Ente Locale.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente finalità di rendere i bilanci degli Enti territoriali omogenei fra loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci delle Amministrazioni pubbliche.

Il progetto di Bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto, così come era già avvenuto con i precedenti bilanci preventivi, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'allegato n. 9 al suddetto decreto.

L'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1), prevedono che al bilancio di previsione finanziario degli Enti locali sia allegata, tra gli altri, la "Nota Integrativa".

La Nota integrativa, completa e arricchisce le informazioni del Bilancio e costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ente, in coerenza con il quadro di riferimento socio-economico e istituzionale nel quale opera e con le priorità politiche assegnate, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.

La Nota integrativa si inserisce all'interno del ampio processo di programmazione che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni di entrata e illustra gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai programmi di spesa in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione sui programmi di pertinenza.

La Nota Integrativa arricchisce, pertanto il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2021-2023 è costruito secondo l'impianto normativo ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e in rispetto alla legge di bilancio 2020 che ha introdotto rilevanti novità per gli Enti locali.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Tali principi inoltre stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione intende realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il medesimo principio dispone altresì che il Bilancio di previsione finanziario sia almeno triennale e che le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscano il bilancio di previsione finanziario annuale.

La proposta di bilancio viene redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi ed i principi contabili allegati, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata tramite l'individuazione degli obiettivi programmatici di ciascun settore, prevedendo i relativi stanziamenti per i vari capitoli di spesa a fronte di previsioni di entrata, in base anche all'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato aveva comportato una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, in particolare la programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

La gestione del Bilancio di previsione 2021-2023 è fortemente condizionata dall'attuale emergenza sanitaria da Coronavirus, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, come avvenuto per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022.

In seguito all'improvvisa ed inaspettata emergenza sanitaria da Covid-19, ai provvedimenti governativi e regionali di chiusura delle attività non indispensabili con il divieto alla libera circolazione, se non per comprovate necessità, si è verificata una crisi economica di carattere generale anche per quanto riguarda la finanza locale che ha comportato la chiusura di alcuni servizi comunali nel primo lockdown, (i servizi educativi, scolastici, di assistenza scolastica quali refezione scolastica e trasporto scolastico) e conseguenze significative sul bilancio dell'ente in termini di minori entrate e maggiori spesa anche per garantire la sicurezza dei dipendenti ed utenti negli ambienti di lavoro.

La grave situazione emergenziale ha avuto come conseguenza una significativa riduzione delle entrate comunali che risultano maggiormente evidenti nel bilancio 2021-2023 a causa del minor gettito fiscale dei prelievi che gravano su settori più esposti alla crisi.

La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n 178) ha introdotto alcune modifiche di interesse per gli enti locali, in particolare rivestono particolare importanza:

- Riduzione IMU- TARI pensionati esteri - comma 48: a decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

- Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo - Comma 599: si esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;

- Norme contabili per gli enti territoriali - commi 786 789: prorogate alcune misure già contenute nell'articolo 109 nel DL "cura Italia" (DL 1872020):

In particolare:

a) con riferimento al rendiconto 2020, viene prorogata all'esercizio finanziario 2021, la facoltà di svincolo, da parte dell'organo esecutivo, delle quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie.

b) per l'anno 2021, viene prorogata la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;

c) per l'anno 2021, viene prorogata la possibilità di adottare variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale in via d'urgenza, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

- Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido - commi 791 – 794;

- Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali - commi 822-831: vengono assegnati 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106

del d.l. 34-rilancio e art. 39 del d.l. 104- agosto) di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Nelle pagine che seguono vengono illustrati ed analizzati i seguenti argomenti:

- Gli equilibri di bilancio 2021 – 2023;
- Analisi delle risorse – entrate;
- Analisi degli impieghi – spese;
- Fondi ed accantonamenti - la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- Altre informazioni riguardanti le previsioni necessarie all'interpretazione del Bilancio.

Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 - DUP - (art. 170 D. Lgs 267/2000)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

Come guida strategica ed operativa dell'Ente è il presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione ed è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente lavoro è stato sviluppato con la collaborazione di tutti i responsabili dei Settori comunali, attraverso l'analisi puntuale delle missioni di rispettiva competenza o, sviluppando gli interventi, i progetti, le iniziative, gli elementi concreti e specifici finalizzati a dare attuazione a quelle che sono le progettualità generali, originariamente contenute nelle Linee Programmatiche di Mandato.

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
- la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione;

La **Sezione Strategica del DUP**, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000) e individua gli obiettivi strategici dell'Ente, si compone di 2 parti "Analisi delle condizioni esterne all'ente" e "Analisi delle condizioni interne all'ente";

La **Sezione Operativa del DUP** riveste un carattere generale di contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. Essa è strutturata in due parti fondamentali:

- **Parte 1** individua coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del DUP e i relativi obiettivi annuali.

Si articola in ulteriori due parti:

-Valutazione generale dei mezzi finanziari;

-Definizione degli obiettivi operativi

- **Parte 2** riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia di personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando, pertanto tematiche già delineate nella precedente sezione strategica, ma soggette a precisi vincoli di legge.

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 sono aggiornati i quadri finanziari del DUP.

1.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ED EQUILIBRI DI BILANCIO

L'obiettivo di finanza pubblica ha vissuto un percorso di semplificazione avviato nel 2016 con la legge di stabilità n. 228 del 2015 che ha introdotto il saldo non negativo tra entrate e spese finali.

Il percorso di semplificazione avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. L'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). L'articolo in parola ha previsto che per il triennio 2017-2019 nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018, è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Il superamento del patto di stabilità interno ha permesso di ridurre sensibilmente l'obiettivo di finanza pubblica degli enti e ha consentito loro di utilizzare l'avanzo di amministrazione, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché per le quote di capitale di rimborso prestiti.

Sono stati introdotti, poi, ulteriori strumenti di flessibilità per rilanciare gli investimenti sul territorio, da realizzare attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti: le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri (allegato 10 al D.Lgs 118/2011).

Il quadro di riferimento risulta pertanto semplificato e nel contempo, grazie ai principi contabili vigenti, assicura la necessaria stabilità alla base della programmazione degli enti, garantendo altresì una maggiore autonomia nella gestione finanziaria grazie ad un più ampio ventaglio di risorse a supporto delle spese di investimento utili ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.

Il principio dell'equilibrio generale

secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprensivo dell'avanzo e del disavanzo e con garanzia del fondo di cassa finale non negativo;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente

secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti), salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni legislative.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale

secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, al netto di somme destinate per legge all'equilibrio di parte corrente, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Comune di Vercelli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2021-2023)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		21.647.728,30		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	781.427,34	543.590,00	543.590,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	511.730,84	511.730,84	511.730,84
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	48.983.737,08 0,00	50.447.708,43 0,00	50.415.863,70 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	47.533.664,47 543.590,00 3.511.623,89	48.491.110,93 543.590,00 4.774.969,23	48.283.540,00 543.590,00 4.812.401,43
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	1.929.662,11 0,00 0,00	2.198.349,68 0,00 0,00	2.374.073,86 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-209.893,00	-209.893,00	-209.893,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	490.107,00	490.107,00	490.107,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	12.042.944,27	8.343.930,00	9.497.300,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	45.454.689,00	30.623.486,19	26.670.682,73
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
S1) Entrate Titolo 3.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 3.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 3.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	490.107,00	490.107,00	490.107,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	52.087.740,27 8.343.930,00	33.959.523,19 9.497.300,00	33.638.289,73 1.130.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C+I+S1-S2-T+L-M-U+V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 3.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 3.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 3.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

1.1 L'EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE CORRENTE

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) + le entrate in conto capitale destinate alla parte corrente / o le entrate correnti destinate alla parte in conto capitale, presenta il seguente equilibrio:

ENTRATE		2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	781.427,34	543.590,00	543.590,00
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	31.562.441,15	32.310.742,18	32.527.900,40
Titolo II	Trasferimenti correnti	8.515.939,54	6.766.210,31	6.612.999,91
Titolo III	Entrate extratributarie	8.907.356,39	11.370.755,96	11.274.963,39
A	Totale titoli I+II+III + FPV	49.767.164,42	50.991.298,45	50.959.453,70
Titolo I	Spese correnti	47.535.664,47	48.491.110,93	48.283.540,00
Titolo IV	Rimborso prestiti	1.929.662,11	2.198.349,68	2.374.075,86
B	Totale titoli I+IV	49.465.326,58	50.689.460,61	50.657.615,86
	Differenza (A-B)	301.837,84	301.837,84	301.837,84
C	Entrate in conto capitale destinate a spese correnti	700.000,00	700.000,00	700.000,00
D	Entrate correnti destinate a spese in conto capitale	490.107,00	490.107,00	490.107,00
VERIFICA EQUILIBRI (A-B+C-D)		511.730,84	511.730,84	511.730,84

Per memoria si rammenta che in sede di riaccertamento straordinario all'1/1/2015 si è determinato un disavanzo da riaccertamento il cui ripiano trentennale prevede l'imputazione ad ogni esercizio della quota annuale di € 511.730,84, la cui copertura è assicurata dall'equilibrio di parte corrente, come si evince dalla tabella sopra riportata.

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale prevede che le entrate dei titoli 4°, 5° al netto delle entrate del titolo 5.04 "Entrate per riduzione di attività finanziarie" e titolo 6°, diminuite delle quote di entrate in conto capitale destinate a spese correnti, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale.

La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio al netto:

ENTRATE		2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	12.042.944,27	8.345.930,00	9.497.500,00
Titolo IV	Entrate in conto capitale	33.354.689,00	20.723.486,19	22.070.682,73
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
Titolo VI	Titolo Accensione di prestiti	6.900.000,00	5.100.000,00	2.300.000,00
A	Totale titoli IV+V+VI + FPV	57.497.633,27	38.969.416,19	36.168.182,73
B	Titolo II	52.087.740,27	33.959.523,19	33.658.289,73
	Differenza (A-B)	5.409.893,00	5.009.893,00	2.509.893,00
C	Entrate in conto capitale destinate a spese correnti	700.000,00	700.000,00	700.000,00
D	Entrate correnti destinate a spese in conto capitale	490.107,00	490.107,00	490.107,00
E	Entrate titolo V.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
VERIFICA EQUILIBRI (A-B - C + D - E)		0,00	0,00	0,00

Quadro generale riassuntivo

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto generale tra le risorse attribuite (entrate) ed i relativi impegni (uscite) e separa la destinazione delle entrate ed uscite in gestione corrente, interventi negli investimenti, movimenti di fondi e servizi per conto terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, il progetto di bilancio è stato predisposto, anche per questo triennio, secondo i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale *“il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”*.

Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa e sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi, in quanto, per obbligo di legge, le obbligazioni perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio in modo da garantire che durante la gestione vengano mantenuti l'equilibrio di bilancio e la copertura delle spese.

ESERCIZIO 2021 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	31.562.441,15	Titolo I – Spese correnti	47.535.664,47
Titolo II - Trasferimenti correnti	8.515.939,54	Titolo II – Spese in conto capitale	52.087.740,27
Titolo III - Entrate extratributarie	8.907.356,39	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	5.200.000,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	33.354.689,00		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.200.000,00		
Totale entrate finali	87.540.426,08	Totale spese finali	104.823.404,74
Titolo VI - Accensione di prestiti	6.900.000,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	1.929.662,11
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.828.500,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	54.828.500,00
Totale entrate	159.268.926,08	Totale spese	171.581.566,85
Fondo pluriennale vincolato	12.824.371,61		
Avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	172.093.297,69	Totale complessivo spese	172.093.297,69

ESERCIZIO 2022 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.310.742,18	Titolo I– Spese correnti	48.491.110,93
Titolo II - Trasferimenti correnti	6.766.210,31	Titolo II– Spese in conto capitale	33.959.523,19
Titolo III - Entrate extratributarie	11.370.755,96	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	4.800.000,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	20.723.486,19		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.800.000,00		
Totale entrate finali	75.971.194,64	Totale spese finali	87.250.634,12
Titolo VI - Accensione di prestiti	5.100.000,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.198.349,68
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.828.500,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	54.828.500,00
Totale entrate	145.899.694,64	Totale spese	154.277.483,80
Fondo pluriennale vincolato	8.889.520,00		
Avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	154.789.214,64	Totale complessivo spese	154.789.214,64

ESERCIZIO 2023 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
Titolo I -Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	32.527.900,40	Titolo I – Spese correnti	48.283.540,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	6.612.999,91	Titolo II – Spese in conto capitale	33.658.289,73
Titolo III - Entrate extratributarie	11.274.963,39	Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	2.300.000,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	22.070.682,73		
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.300.000,00		
Totale entrate finali	74.786.546,43	Totale spese finali	84.241.829,73
Titolo VI - Accensione di prestiti	2.300.000,00	Titolo IV – Rimborso di prestiti	2.374.075,86
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.828.500,00	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	54.828.500,00
Totale entrate	141.915.046,43	Totale spese	151.444.405,59
Fondo pluriennale vincolato	10.041.090,00		
Avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	511.730,84
Totale complessivo entrate	151.956.136,43	Totale complessivo spese	151.956.136,43

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata suddivise per titoli, al fine di illustrare i dati di bilancio e riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili.

ENTRATE	2021	2022	2023
TITOLO I – Entrate correnti di natura contributiva e perequativa	31.562.441,15	32.310.742,18	32.527.900,40
TITOLO II – Entrate e trasferimenti correnti	8.515.939,54	6.766.210,31	6.612.999,91
TITOLO III – Entrate extratributarie	8.907.356,39	11.370.755,96	11.274.963,39
TOTALE ENTRATE CORRENTI	48.985.737,08	50.447.708,45	50.415.863,70
Titolo IV - Entrate in conto capitale	33.354.689,00	20.723.486,19	22.070.682,73
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	6.900.000,00	5.100.000,00	2.300.000,00
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	45.454.689,00	30.623.486,19	26.670.682,73
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.828.500,00	54.828.500,00	54.828.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	159.268.926,08	145.899.694,64	141.915.046,43

ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile ed efficace della finanza locale.

L'attuale quadro finanziario dei Comuni si inserisce in uno scenario di finanza pubblica completamente modificato e indebolito dalla crisi economica derivante dall'emergenza Covid-19, i cui effetti si sono già riverberati nei confronti delle entrate degli enti territoriali, ma la cui portata futura è ancora tutta da verificare.

L'anno 2020 è stato pesantemente segnato dal sistema di chiusure e limitazioni introdotto per contenere la diffusione del virus COVID-19 che ha determinando rilevanti conseguenze sull'economia del paese e quindi anche sul bilancio dell'ente, sia sul lato delle entrate, in progressiva sensibile riduzione, che sul fronte delle spese, ove si è registrata una costante crescita delle richieste di intervento per fronteggiare l'emergenza, sia dal punto di vista operativo che a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, delle attività economiche e del tessuto sociale.

Nello scorso esercizio 2020 lo Stato è intervenuto con importanti aiuti nei confronti della finanza locale al fine di sostenere i bilanci degli enti pubblici e garantire i servizi essenziali.

La Legge n. 178 del 30.12.2020, Legge di bilancio 2021 ha previsto ulteriori aiuti per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per fronteggiare la caduta delle entrate prodotta dalla crisi pandemica.

Tra le misure relative agli enti territoriali vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali:

- si estende all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti;
- si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;
- si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19;
- si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 (commi 786-789); si dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (commi 791-794);
- si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.
- Vengono inoltre potenziati il sistema dei servizi sociali comunali, dell'edilizia scolastica e dei trasporti.

La tipologia "Imposte, tasse e proventi assimilati" riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

In questo difficile contesto, l'esercizio 2021 è stato pianificato e programmato facendo riferimento alle condizioni dettate dalla attuale situazione di emergenza pandemica sulla base della legislazione vigente, dando atto che l'evoluzione della normativa emergenziale potrà modificare ulteriormente il

quadro impositivo ed impegnandosi a far fronte all'eventuale cambiamento delle dinamiche con un continuo lavoro per migliorare la base imponibile e l'andamento dei gettiti dei tributi.

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Le entrate di questo titolo sono suddivise nelle seguenti tipologie:

La **tipologia 1.01** “Imposte, tasse e proventi assimilati” riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall’ente nell’esercizio della propria capacità impositiva.

La **tipologia 1.04** “Compartecipazioni di tributi” è allocata la compartecipazione IRPEF ai Comuni. Nella **tipologia 3.01** “Fondi perequativi da Amministrazioni centrali”, è allocato il Fondo di Solidarietà Comunale.

	2021	2022	2023
TITOLO I – Entrate correnti di natura contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte e tasse e proventi assimilati	27.058.919,47	27.707.242,18	27.844.400,40
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	4.495.021,68	4.595.000,00	4.675.000,00
TOTALE TITOLO I	31.562.441,15	32.310.742,18	32.527.900,40

Imposte e tasse e proventi assimilati

ENTRATE CORRENTI	2021	2022	2023
Tipologia 101: Imposte e tasse e proventi assimilati	27.058.919,47	27.707.242,18	27.844.400,40

Le risorse tributarie principali sono costituite dalle seguenti imposte e tasse:

- **TARI;**
- **IMU;**
- **Addizionale comunale IRPEF**

La legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020):

- ha abolito dal 2020 la IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la TARI;
- ha unificato IMU e TASI;
- a far data dal 1 gennaio 2021 ha istituito il canone unico patrimoniale in sostituzione dell’Imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del tassa sull’occupazione di suolo pubblico e del canone non ricognitorio. Il canone pertanto non avrà più natura tributaria, ma bensì patrimoniale trovando allocazione nelle entrate extra tributarie.

TARI

La Legge 27.12.2013 n. 147 con l'art. 1, comma 639 aveva disposto l'introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale - che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e si componeva:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'Imposta Unica Comunale – IUC – con decorrenza dall'anno 2020 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti – TARI, per la quale sono mantenute le disposizioni vigenti.

La Tari – Tassa Rifiuti – è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. Il Comune di Vercelli effettua il prelievo mediante l'applicazione della TARI tributo nella sua forma semplificata, ovvero correlata alla superficie degli immobili occupati con impianto tariffario commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Anche per l'esercizio 2021 non verrà modificato il sistema di tariffazione della TARI con il passaggio alla tariffa binaria ed ancorata al numero di componenti del nucleo che occupa gli immobili, basata sui criteri del DPR 158/99, in attesa del prevedibile intervento di regolazione da parte di ARERA.

Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi stessi. Dal 2020 il PEF è redatto ed approvato secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

Il nuovo Piano Finanziario viene redatto dal gestore, validato dall'Ente territorialmente competente (per il Comune di Vercelli l'Ente territorialmente competente è il Consorzio COVEVAR) ed approvato dal Comune sulla base delle nuove normative introdotte da ARERA con determinazione 443/2019. L'approvazione del PEF 2020 nel mese di dicembre 2020 ha determinato la componente a conguaglio sullo stesso anno (in relazione ai costi del PEF ed alle previsioni del gettito TARI sulla base delle tariffe 2019). Tale conguaglio non sarà ripartito nei tre anni nei piani finanziari, a decorrere dall'anno 2021 come stabilito in sede di approvazione delle tariffe 2020, ma verrà coperto tramite l'utilizzo di fondi derivanti dalla certificazione COVID.

All'importo della Tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Vercelli (5%).

Come per il 2020, anche nel 2021 il PEF, sempre redatto secondo la nuova metodologia ARERA, dovrà essere approvato unitamente alle tariffe TARI, ai fini dell'emissione delle bollette.

Il “Decreto Sostegni” di imminente pubblicazione rinvia al 30 settembre p.v. il termine per approvare le tariffe della TARI 2021. Tale rinvio si rende necessario per completare la formazione e la successiva validazione dei PEF necessari per definire le tariffe. In particolare devono ancora essere chiariti alcuni aspetti che incidono in maniera importante sulla definizione delle tariffe, ai sensi delle nuove norme contenute nel D. Lgs. 116/2020.

Tale disposizione permette, in deroga all'art.1, comma 683 della legge 147/2013 ed all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30 settembre 2021, termine disposto in modo svincolato dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020 al Codice Ambiente si sono introdotte novità con particolare riferimento all'eliminazione del potere dei Comuni di disporre, per via regolamentare, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, all'esclusione dall'assoggettamento alla tassa rifiuti delle attività agricole, al regime di tassazione da applicare alle industrie, ed infine, alla possibilità comunque riconosciuta alle utenze non domestiche di uscire dal perimetro del pubblico servizio.

L'introduzione applicativa di tali disposizioni potrebbe sortire comunque l'effetto, ad oggi difficilmente stimabile, di ridurre platea e perimetro dei soggetti e relative superfici a cui applicare la tassazione, con evidente ricaduta finanziaria sulle categorie chiamate a versare il tributo a copertura, obbligatoria, dei costi complessivi del servizio.

Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021 – il cui termine per l'approvazione è stato rinviato al 30 settembre 2021 – ai fini della previsione di entrata per il triennio 2021/2023 ci si è basati, sul costo risultante dal PEF 2020 prudentemente rivalutato, tenendo comunque presente che, una volta validato il PEF per l'esercizio in corso, da parte dell'ente territorialmente competente, occorrerà procedere, eventualmente, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata.

Considerata la situazione legata all'attuale situazione sanitaria (COVID-19) e considerate le ricadute sul tessuto socio-economico con apposito atto deliberativo sono state determinate, per l'anno 2021, le scadenze della Tassa sui rifiuti – TARI - nel seguente modo:

primo acconto della tassa annuale	31.05.2021
secondo acconto della tassa annuale	16.09.2021
saldo della tassa annuale	16.12.2021

Il gettito della TARI che dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario per l'esercizio 2021 è pertanto stimato in € 8.793.989,336 più il relativo tributo provinciale del 5% previsto, che viene contabilizzato tra i Servizi per conto terzi.

IMU

L'Imposta Municipale Propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il D. L. n. 201/2011 a far tempo dal 01.01.2012, ha subito nel corso di questi ultimi anni continue e profonde modifiche normative:

Come disciplinato dalla Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'aliquota "base" è fissata all'0,86 per cento (fino al 2019 aliquota base 0,76 per cento) aumentabile all'1,06 per cento e riducibile con atto di Consiglio Comunale.

L'imposta si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. La legge prevede che nella rata di dicembre venga effettuato il conguaglio in base alle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ogni anno.

Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate.

Ai sensi dei commi 756 e 757, art.1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno, altresì, obbligatoriamente avvalersi di un prospetto di aliquote disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare una griglia di aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre i necessari effetti applicativi.

Il decreto di cui al comma 756, art. 1 della legge n. 160/2019 alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 non è ancora stato emanato.

Per il 2021 le aliquote IMU rimangono inalterate.

Nel corso del 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, sono state introdotte esenzioni dal versamento dell'IMU nell'ambito degli interventi di sostegno del settore culturale, turistico e produttivo in genere. In particolare:

- l'Art. 177 D.L. 34/2020 ha introdotto una serie di esenzioni dal versamento della prima rata IMU per operatori del settore turistico;
- l'Art. 78 D.L. 104/2020 ha introdotto una serie di esenzioni dal versamento della seconda rata IMU per operatori dei settori turismo e spettacolo; le esenzioni a favore di immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli sono state altresì estese agli anni 2021 e 2022;
- l'Art. 9 D.L. 137/2020 ha introdotto una serie di esenzioni dal versamento della seconda rata IMU per una serie di attività produttive diverse identificati da specifici codici ATECO;
- l'Art. 5 D.L. 149/2020 ha introdotto una serie di ulteriori esenzioni dal versamento della seconda rata IMU per una serie di attività produttive diverse identificati da specifici codici ATECO.

L'art. 1, c. 599 L. 178/2020 ha confermato per l'anno 2021 l'esenzione dal versamento della prima rata Imu per operatori dei settori turismo e spettacolo con riferimento a immobili adibiti a stabilimenti balneari, immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi) e relative pertinenze ed altre strutture ricettive quali agriturismi, ostelli della gioventù, affittacamere, per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, etc, oltre ad immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici ed immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si aumenta dunque di 79, 1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell'apposito fondo previsto dall'art. 177 del d.l. 34/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Sempre in materia di IMU l'art. 1, c. 48 L. 178/2020 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi.

Per il ristoro ai Comuni è istituito un fondo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021.

In merito ai fabbricati "cd. Beni merce" appartenenti ad imprese di costruzione e destinati alla vendita, la base ed i cespiti oggetti di tassazione rimarranno invariati per l'anno 2021, mentre dal 2022 l'assoggettamento ad imposizione cesserà.

Come negli scorsi esercizi, si procederà con una sempre maggiore qualità dei servizi d'informazione, assistenza e consulenza, diversificando i canali di accesso, tenendo conto, altresì, di come si è modificata la platea dei contribuenti negli ultimi anni, sia sotto il profilo della competenza, della disponibilità e dell'età, sia per il maggior peso che le imposte hanno raggiunto nella vita di famiglie e soprattutto delle imprese. Tutto questo, al fine di favorire i versamenti volontari ed attuare il passaggio da una prospettiva autoritaria alla prospettiva dell'affidamento e della buona fede, sia del cittadino, che della pubblica amministrazione.

In base alle regole vigenti per la determinazione delle risorse statali a favore dei Comuni, una quota del gettito IMU 2021 continuerà ad essere trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

La quota è già stata definita dal Ministero dell'Interno, nell'importo di € 2.376.613,45.

Il gettito 2021 – a costanza di aliquote – è stimato in € 11.250.000,00 sulla base del gettito degli esercizi, parametrato con le ipotesi di gettito relativo a code di versamento, considerata la situazione emergenziale connessa al Covid-19, al netto delle varie esenzioni/agevolazioni che dovrebbero essere rimborsate all'interno del FSC o come appositi trasferimenti statali.

L'evoluzione della normativa emergenziale potrà modificare ulteriormente il quadro impositivo e il gettito dell'IMU.

TASI

La TASI, destinata a finanziare i servizi indivisibili è stata unificata con l'IMU a decorrere dall'anno 2020.

Per quanto riguarda i tre tributi, **Imposta di pubblicità, TOSAP e Diritti sulle pubbliche affissioni**, si evidenzia che gli stessi sono stati sostituiti dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (introdotto a partire dal 2021 dalla Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 836).

Questo canone ha natura patrimoniale e pertanto viene allocato in bilancio al titolo III (Entrate extratributarie, tipologia 1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e di cui si relazionerà in seguito.

Addizionale Comunale IRPEF

L'Amministrazione Comunale ha introdotto l'addizionale comunale all'IRPEF con il Bilancio di Previsione anno 2005.

Il susseguirsi delle norme ha sospeso e variato la soglia delle aliquote nel corso degli anni fino ad un massimo di applicazione dell'aliquota pari a 0,8 punti percentuali senza limite di incremento, e con la possibilità per i Comuni di prevedere, sempre nell'ambito del proprio regolamento, una soglia di esenzione per quei cittadini che risultino in possesso di particolari requisiti reddituali.

Dal 2013 è stata introdotta una nuova sola aliquota, pari al 0,80% per tutti gli scaglioni di reddito modificando la sola soglia di esenzione, rapportandola dapprima a € 12.000,00, nel 2014 a € 13.000,00, nel 2015 ad € 13.500,00, nel 2016 ad € 15.000,00 e nel 2017 ad € 16.000,00, applicabile unicamente in ragione del possesso di detti requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Dall'esercizio 2018, nonostante la necessità di assicurare i servizi ai cittadini, pur mantenendo la soglia di esenzione pari ad € 16.000,00, l'aliquota unica pari allo 0,80% è stata modificata stabilendo l'aliquota per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) pari a 0,70 in ragione della precedente pari a 0,80, al fine di tutelare le fasce più svantaggiate e le categorie meno abbienti, stante il particolare momento di congiuntura economica.

Anche per l'anno 2021 sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) nella misura dello 0,70% e per tutti i successivi scaglioni nella misura dello 0,80% e mantenendo la soglia di esenzione pari ad € 16.000,00.

Il gettito stimato di € 4.250.000,00 tiene conto delle risultanze degli esercizi precedenti e degli incassi riscontrati nell'ultimo esercizio chiuso, nonché delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente (cedolare secca) con l'ausilio del sistema di calcolo del gettito atteso, fornito dal MEF, ed è stato opportunamente rapportato al particolare periodo in conseguenza del momento di congiuntura socio economica a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID – 19.

Recuperi di entrate tributarie: IMU - TARSU/TARI e tributi minori

Sulla base delle procedure di controllo già avviate, dell'andamento delle verifiche e dei risultati riscontrati sugli accertamenti attivati, nonché di nuovi settori e filoni di accertamento programmato per l'anno 2021, sono stati iscritti i seguenti stanziamenti previsionali, determinati quali importi al lordo della quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità:

Recuperi di entrate tributarie	
Recuperi ICI – solo reimputi	59.286,51
Recuperi IMU	2.199.290,63
Recuperi TASI	0,00
Recuperi TARSU/TARI	300.000,00
Recuperi ICP ed Affissioni	50.000,00
Recuperi TOSAP	35.000,00
TOTALE	2.643.577,14

Per quanto riguarda il recupero delle entrate, in particolare nel corso dell'ultimo esercizio, mirata a regolarizzare le posizioni contributive non corrette, si è proceduto in rispetto delle disposizioni legislative conseguenti all'emergenza sanitaria.

Nel prossimo triennio, dovrà continuare l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno dell'ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è dotati nel corso del tempo, ha consentito il raggiungimento di risultati apprezzabili.

Per quanto riguarda le procedure coattive previste dalla legge 160/2019, per le quali si è già proceduto, nel corso dell'esercizio 2020, all'aggiornamento delle procedure accertative e coattive-accertamento esecutivo- con l'adeguamento dei regolamenti tributari e della relativa modulistica, si procederà, anche nel corso del corrente esercizio, avendo riguardo al particolare momento di disagio economico nel rispetto delle disposizioni legislative già emanate e che verranno emanate a seguito della persistente emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda l'incremento delle riscossioni, in particolare in conto residui, si presterà particolare attenzione con controlli sistematici del rispetto delle rateizzazioni concesse ed invio di solleciti, pur avendo presente la necessità di tutela delle classi economiche e delle famiglie più colpite dall'emergenza sanitaria.

ENTRATE CORRENTI	2021	2022	2023
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	8.500,00	8.500,00	8.500,00

La previsione riguarda la quota del 5%^o dell'IRPEF destinata ai Comuni, stimata sulla compartecipazione degli esercizi precedenti.

ENTRATE CORRENTI	2021	2022	2023
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	4.495.021,68	4.595.000,00	4.675.000,00

Fondo Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale, che è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012), a partire dall'esercizio 2014, è finalizzato a assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e perequative determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

La dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale è pari ad euro 6.208.184.364,87 (legge di bilancio 2017 art. 1, comma 448).

Nel corso degli anni il Fondo di Solidarietà Comunale è stato più volte variato ed integrato e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 848 - 851), è stato ulteriormente adeguato attivando il reintegro del taglio operato con il dl n. 66 del 2014 al comparto dei Comuni, il cui taglio avrebbe dovuto già cessare con il 2019. Rispetto al valore complessivo della riduzione, la norma ha assegnato 100 mln. di euro per il 2020, 200 mln. per il 2021, 300 mln. per il 2022, 330 per il 2023, per poi stabilizzarsi a regime in 560 mln. di euro dal 2024.

Sono introdotti ulteriori ambiti di riparto stabilendo che gli importi oggetto di nuova assegnazione siano ripartiti con DPCM annuale ordinariamente preposto alla determinazione e riparto del FSC, la cui assegnazione è destinata a soddisfare "specifiche esigenze di correzione nel riparto" del FSC, in particolare dispone una riduzione della quota del FSC per il ristoro di gettiti aboliti.

La determinazione del Fondo di solidarietà per il 2021 comporta l'assenza di effetti negativi di carattere redistributivo, pur nella prosecuzione del percorso perequativo a favore dei Comuni meno dotati di risorse. Questo importante risultato è stato ottenuto con l'inserimento di risorse statali aggiuntive a rafforzamento dei servizi sociali comunali, derivante da una revisione dei fabbisogni standard esplicitamente orientata a stimare i fabbisogni aggiuntivi per il raggiungimento di livelli soddisfacenti e non ancorata alla mera redistribuzione delle risorse già disponibili.

TITOLO II - ENTRATE E TRASFERIMENTI CORRENTI

	2021	2022	2023
TITOLO II – Entrate e trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	8.429.272,54	6.686.710,31	6.531.710,31
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	52.000,00	41.500,00	43.289,60
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	34.667,00	38.000,00	38.000,00
TOTALE TITOLO II	8.515.939,54	6.766.210,31	6.612.999,91

I trasferimenti previsti per l'anno 2021 ammontano a complessivi € **8.515.939,54**

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2021	2022	2023
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	8.429.272,54	6.686.710,31	6.531.710,31

In relazione ai Trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche si evidenzia che anch'essi risultano strettamente condizionati dall'attuale emergenza sanitaria da Coronavirus.

Molti trasferimenti statali erogati nel corso dell'esercizio 2020 per contrastare gli effetti della pandemia, non possono essere confermati nel bilancio di previsione 2021/2023, segnatamente:

- per la solidarietà alimentare (Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione civile);
- per la sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi (art. 114 del D.L. n. 18/2020);
- per il lavoro straordinario della polizia locale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (comma 2 dell'art. 115 del D.L. n. 18/2020);
- per il potenziamento dei centri estivi diurni (art. 105 del D.L. n. 34/2020);
- per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (art. 112-bis del D.L. n. 34/2020);
- per il sostegno del trasporto pubblico locale e regionale (comma 1 dell'art. 200 del D.L. n. 34/2020 e art. 44 del D.L. n. 104/2020);
- per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di polizia (art. 32 del D.L. n. 137/2020).

Per l'anno 2021 sono stati previsti i seguenti trasferimenti statali:

- Contributo quale trasferimento compensativo di minori introiti di Addizionale Irpef (cedolare secca e altri redditi);

- Contributo compensativo delle minori risorse del gettito TASI introdotte già nel 2014 conseguenti alla perdita di gettito IMU sull'abitazione principale. Dal 2014, quindi, agli enti penalizzati veniva assegnato un ristoro che inizialmente valeva 625 milioni, poi progressivamente ridotti fino ai 300 milioni del 2018.

Tale fondo è costituito da due componenti:

- una prima quota, fissata dalla legge di bilancio 2019, per gli anni dal 2019 al 2033, nella misura complessiva di 190 milioni, corrispondente per il Comune di Vercelli a € 20.739,15, da destinare obbligatoriamente al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
- una seconda quota, pari a 110 milioni di euro complessivi, corrispondente per il Comune di Vercelli a € 12.006,88, che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 554) ha previsto per l'intero triennio 2020/2022, senza alcun vincolo di destinazione.

- Contributo per il ristoro della TOSAP e del COSAP, quantificato sulla base della ripartizione già avvenuta nel corso dell'esercizio 2020, a seguito dell'ulteriore esonero parziale dal pagamento di Tosap (tassa occupazione suolo pubblico) e Cosap (canone per l'occupazione di spazi pubblici) da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione che riguardano l'utilizzo di suolo pubblico, previsto dall'articolo 9-ter, commi da 2 a 8, della legge di conversione n. 176/2020 al decreto legge n. 137/2020;
- Fondo per il rimborso dallo Stato a ristoro delle abolizioni tributarie, esenzioni e riduzioni;
- Trasferimenti a carico dello Stato per mensa insegnanti che avviene in relazione alla comunicazione di pasti effettivamente erogati;
- Contributo dal MIUR per il piano nazionale pluriennale sistema integrato educazione e istruzione;
- Contributo per interventi di minori non accompagnati a rischio che finanzia per pari importo specifica voce di spesa connessa all'accoglienza dei minori;
- Contributo a copertura della spesa per la raccolta rifiuti nelle scuole: tale entrata viene considerata in riduzione delle previsioni di spesa;
- Rimborso per spese relative ad attività di protezione civile prestate da dipendenti volontari;

FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI

Specificata e più approfondita descrizione merita il Fondo per le funzioni fondamentali.

Nel corso del 2020 lo Stato, per assicurare le funzioni fondamentali degli enti territoriali nell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha assegnato contributi a favore degli enti locali per un totale di 4.220 milioni di euro (con il cosiddetto "fondone" di cui all'articolo 106 del DL 34/2020, integrato con l'articolo 39 del DL 104/2020).

Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Gli enti locali dovranno presentare, entro il termine previsto dall'art. 39 del dl. 104 successivamente posticipato al 31 maggio 2021, apposite certificazioni relative alla perdita di gettito e alle minori e maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria.

Le quote non utilizzate nell'esercizio 2020 potranno essere rese disponibili, mediante l'applicazione di avanzo vincolato, nell'anno 2021 (articolo 1, comma 823, della Legge 178/2020).

Analogamente a quanto previsto per le risorse di cui all'art. 106 del dl 34/2020 e dall'art. 39 del dl 104/2020, anche con riferimento alle assegnazioni per l'esercizio 2021, gli enti locali dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse

assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza.

Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese 2021.

Nell'anno 2021, l'articolo 1, comma 822, della Legge 178/2020 assegna al comparto Comuni un contributo di 450 milioni di euro per le medesime finalità.

Nel "Decreto Sostegni", di imminente pubblicazione, viene inoltre confermato il rifinanziamento del «Fondone» compensativo delle perdite da Covid, che potrà contare su un miliardo in più (900 mln per i comuni e 100 mln alle province e città metropolitane) che si somma ai 500 milioni già stanziati dalla Legge di Bilancio 2021, a cui vanno ad aggiungersi 250 mln per ristorare gli enti dai mancati introiti dell'imposta di soggiorno.

Nel bilancio 2021 è pertanto prevista l'entrata di € 1.340.000,00 a titolo di ristoro delle minori entrate e delle minori e maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

Tale previsione è costituita, sempre con criteri prudenziali, in parte dall'assegnazione 2021 e in parte dalle risorse 2020 non utilizzate.

Trovano allocazione nella categoria dei trasferimenti da amministrazioni centrali anche:

I rimborsi da ASL Vercelli per quote frequenza centro disabili e a seguito della convenzione per i servizi a valenza sanitaria;

- Contributo da ARERA per bonus sociale idrico;
- Contributo INPS per i servizi per la prima infanzia;
- Contributo assegnato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Progetto Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati), il cui ammontare previsto è pari a € 277.007,38 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali:

Per quanto concerne le entrate da contribuzioni regionali si ribadisce che negli ultimi esercizi viene esercitata, anche da parte della Regione, una politica sempre più mirata al contenimento delle risorse, anche nell'assegnazione dei fondi ormai consolidati e di destinazione a nuove iniziative soprattutto nell'ambito del sociale e dei trasporti.

Così come per i trasferimenti statali erogati nel corso dell'esercizio 2020 per contrastare gli effetti della pandemia, anche alcuni trasferimenti Regionali straordinari erogati per fronteggiare l'emergenza sanitaria non possono essere confermati nel bilancio di previsione 2021/2023.

I trasferimenti regionali ammontano ad € 3.669.073,77.

Per l'anno 2021 i più rilevanti riguardano le attività socio-assistenziali, per interventi a sostegno della domiciliarità degli anziani, delle famiglie e dei minori.

I trasferimenti da altri Enti pubblici ammontano ad € 741.700,00, tra cui, il più rilevante, il contributo dei Comuni convenzionati per attività assistenziali.

Trasferimenti correnti da famiglie

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2021	2022	2023

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Non sono presenti trasferimenti da famiglie.

Trasferimenti correnti da imprese

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2021	2022	2023
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00

Non sono presenti trasferimenti da imprese.

Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2021	2022	2023
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	52.000,00	41.500,00	43.289,60

Gli stanziamenti previsti pari ad € 52.000,00 per organizzazione di progetti rivolti a giovani e persone diversamente abili sono finanziati da istituzioni sociali private quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e soggetti privati e sono correlati alla spesa.

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2021	2022	2023
Tipologia 105: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	34.667,00	38.000,00	38.000,00

Anche per l'esercizio 2021 la previsione si riferisce a fondi europei da destinare al progetto "Europe Direct" ed è correlato alla spesa.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Riguardo alle entrate extratributarie, gli stanziamenti stimati per l'esercizio 2021 si articolano nelle seguenti tipologie:

	2021	2022	2023
TITOLO III – Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.731.335,09	4.260.335,09	4.270.335,09
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.540.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.001.500,00	2.351.500,00	2.351.500,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.634.421,30	1.718.820,87	1.613.028,30
TOTALE TITOLO III	8.907.356,39	11.370.755,96	11.274.963,39

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2021	2022	2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.731.335,09	4.260.335,09	4.270.335,09

Entrate dalla vendita di beni, € 150.000,00

Riguardano la vendita dei prodotti agricoli della cascina Bargè e la concessione di cellette, colombari e loculi.

Entrate da vendita ed erogazione servizi, € 1.303.100,00

Entrate dalla vendita di servizi

Rappresentano la parte più rilevante delle entrate extratributarie, nella quale sono allocate tutte le entrate derivanti dalla gestione diretta di tutti i servizi comunali.

Si rimanda, inoltre, per l'analisi dei servizi, alla delibera di Giunta Comunale relativa alla determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura di costo di gestione dei servizi a domanda individuale e a quella relativa alla determinazione delle tariffe del servizio non a domanda individuale. Le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 600.000,00 derivanti dalla gestione parcheggi;

€ 120.000,00 derivanti dal servizio necroscopico e cimiteriale;

€ 175.000,00 proventi asili nido.

Proventi dalla gestione dei beni € 2.278.235,09

Nella stessa tipologia di entrata sono ricomprese le entrate derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente, fitti attivi e fondi rustici.

Le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 1.240.000,00 canone unico patrimoniale

€ 405.800,00 fitti locali;

€ 221.850,00 fitti fondi rustici;

€ 410.585,09 canoni aziende.

Come ogni anno i canoni di locazione, vengono adeguati all'incremento ISTAT nella misura rilevata, se previsto e, per i fitti dei fondi rustici, viene calcolata la misura stabilita in sede di assegnazione a seguito di gara pubblica, con relativo conguaglio al termine dell'annata agraria.

Il nuovo Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è destinato, a partire dal 2021, ai sensi della legge di Bilancio n. 160/2019, ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale.

Il gettito previsto di € 1.240.000,00 pertanto viene riallocato dal titolo I "Entrate Tributarie" al titolo III "Entrate extratributarie" dell'entrata

La legge 160/2019 ha introdotto diverse novità per la fiscalità locale coinvolgendo anche il settore delle cosiddette entrate minori che, nel Comune di Vercelli, riguardano l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e il canone patrimoniale non ricognitorio.

In particolare la legge 160, nelle disposizioni contenute tra i commi 816-836 dell'articolo 1, istituisce dal 1 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, prevedendo che "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il nuovo canone, per esplicita indicazione di legge resta articolato su due fattispecie: una relativa alle occupazioni di suolo pubblico e l'altra relativa ai messaggi pubblicitari. Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo prelievo di carattere patrimoniale valorizza la gestione del patrimonio dell'ente con particolare attenzione all'impatto ambientale e mira a dare maggiore autonomia ai comuni in una ottica di responsabilizzazione e temperamento pubblico/privato in ordine all'uso del suolo e all'impatto dei messaggi pubblicitari.

Si tratta di un cambiamento importante che comporta:

- un unico prelievo di natura patrimoniale e non tributario;
- la stesura di un nuovo regolamento che disciplina il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in tutte le sue articolazioni e avente i contenuti necessari indicati dal comma 821 e il nuovo canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate avente i contenuti necessari indicati dal comma 837;
- La rielaborazione del piano tariffario con individuazione di nuovi coefficienti moltiplicatori che assumono a riferimento la nuova tariffa standard definita dai commi 826, 827, 841 e 842;

- La definizione delle competenze ripartite tra il Consiglio Comunale e la Giunta che, in assenza di una disciplina di legge dettagliata, è chiamata a definire regole applicative e coefficienti principali rispetto alla tariffa standard di legge.

Sono pertanto aboliti l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e il canone patrimoniale non ricognitorio. Si rammenta che, a norma del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Sono iscritti in questa categoria anche i canoni corrisposti dall'Azienda, ASM Vercelli SpA, per la concessione dei beni dell'Ente per la gestione dei servizi affidati.

Alcune voci di entrate extratributarie sono compensate dalla corrispondente quota di FCDE.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	2021	2022	2023
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.540.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00

La previsione per l'esercizio 2021 di € 1.540.000,00 si riferisce agli introiti derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada e per violazioni ai Regolamenti comunali, compensati, rispettivamente, in parte dal fondo crediti di dubbia esigibilità per € 720.495,00 e per € 29.804,40.

Nell'esercizio 2020 la previsione delle entrate di che trattasi era stata inserita a bilancio per l'importo di € 2.600.000,00 (violazioni CdS).

In seguito all'emergenza da COVID-19 tali previsione, durante il 2020, è stata ridefinita in € 1.300.000,00.

Le previsioni 2021 tengono conto di una diminuzione di gettito rispetto al dato iniziale 2020 conseguente al protrarsi dell'emergenza sanitaria, almeno per i primi mesi dell'anno.

Alla destinazione del 50% dei proventi in parola l'Ente si provvederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'individuazione delle spese a carattere specifico (riguardante la sicurezza stradale, la segnaletica e il controllo sulla circolazione).

Interessi attivi

INTERESSI ATTIVI	2021	2022	2023
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	100,00	100,00

Le entrate per interessi sono confermate sulla base degli introiti degli anni precedenti.

Altre entrate da redditi da capitale

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2021	2022	2023
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.001.500,00	2.351.500,00	2.351.500,00

Le entrate da redditi di capitale riguardano gli utili erogati dalle aziende:

€ 2.000.000,00 per utili ASM Vercelli S.p.A;

€ 1.500,00 per utili Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

Rimborsi e altre entrate correnti

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2021	2022	2023
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.634.421,30	1.718.820,87	1.613.028,30

Questa tipologia di entrata è costituita dalle altre entrate correnti e rimborsi non altrimenti classificabili di cui le voci più rilevanti sono costituite da:

€ 38.403,84 per rimborso oneri ammortamento mutui da A.S.M. Vercelli S.p.A.;

€ 77.660,89 per rimborso oneri ammortamento mutui da Istituto Credito Sportivo;

€ 300.000,00 IVA split payment su attività commerciali;

€ 165.000,00 Contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli;

€ 264.463,43 Canone concessorio distribuzione gas da ASM Vercelli spa per cittadini in condizione di disagio;

€ 128.000,00 per rimborsi spese di utenza.

Entrate correnti

Titolo I	Entrate Tributarie	€ 31.562.441,15	
Titolo II	Entrate da Trasferimenti	€ 8.515.939,54	
Titolo III	Entrate Extratributarie	€ 8.907.356,39	
TOTALE		€ 48.985.737,08	
Entrate proprie		€ 40.469.797,54	82,615%
Entrate derivate		€ 8.515.939,54	17,384%

Il totale delle entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) risulta nel 2021 pari ad € 48.985.737,08. Dalla rappresentazione emerge che il rapporto fra entrate proprie dell'Ente ed entrate derivate è sempre più proiettato a favore delle entrate proprie. E' comunque utile ricordare che all'interno del Titolo I fra le entrate tributarie, quindi fra le entrate proprie, rientra l'unico trasferimento statale che è il Fondo di Solidarietà Comunale alimentato dai proventi IMU e gestito ai fini perequativi a livello nazionale.

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	2021	2022	2023
TITOLO IV – Entrate in conto capitale			
Tipologia 201: Contributo agli investimenti da amministrazioni pubbliche	18.465.873,53	16.795.589,99	21.037.566,53
Tipologia 202: Contributo agli investimenti da famiglie	58.600,00	40.000,00	25.000,00
Tipologia 203: Contributo agli investimenti da imprese	50.000,00	0,00	0,00
Tipologia 205: Contributo agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.535.801,31	35.616,20	35.616,20
Totale contributi agli investimenti	25.110.274,84	16.871.206,19	21.098.182,73
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	1.077.208,40	141.280,00	46.500,00
Tipologia 402: Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	2.800.207,45	2.795.000,00	0,00
Totale entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.877.415,85	2.936.280,00	46.500,00
Tipologia 501: Permessi di costruire	4.195.000,00	900.000,00	910.000,00
Tipologia 503: Entrate in c/capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni	106.998,31	0,00	0,00
Tipologia 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	65.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale altre entrate da redditi da capitale	4.366.998,31	916.000,00	926.000,00
TOTALE TITOLO IV	33.354.689,00	20.723.486,19	22.070.682,73

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli e vincolate agli investimenti, che rendono così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

In particolare:

-Contributi agli investimenti: In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 25.110.274,84 per l'anno 2021.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti, in particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche ammontano per l'anno 2021 ad € 18.465.873,53, tra cui i più rilevanti riguardano contributi regionali per interventi sulle scuole e impianti sportivi, per acquisto di veicoli per trasporto pubblico locale e relative infrastrutture e per il restauro della Basilica di S. Andrea.

Di rilevanza anche i contributi da amministrazioni pubbliche per interventi:

- per salvaguardia idrogeologica;
- per il recupero Ex Enal e Ex cinema Astra;
- per acquisto veicoli a basso impatto ambientale;
- per il miglioramento della viabilità ciclabile;
- per programma innovativo nazionale qualità dell'abitare;
- per la riqualificazione di piazza Amedeo IX;
- per la messa in sicurezza della Torre dell'Orologio;
- per la messa in sicurezza della via Francigena;
- per area strategica stazione – parcheggio via Birago;
- per riqualificazione aree urbane;
- per il mattatoio di Via Restano;

- inerenti al progetto MOSPI;

Contributi agli investimenti da Famiglie, pari ad € 58.600,00 riguardano i proventi per concessioni cimiteriali.

Contributi agli investimenti da Imprese, pari ad € 50.000,00 le cui previsioni di entrata sono da ricondurre al finanziamento di progetti da parte di privati finalizzati al restauro dei decorativi interni dell'ex monastero di S. Pietro Martire.

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e Dal Resto del Mondo ammontano ad € 6.535.801,31 e sono fondi ASSE VI POR FERS 2014/2020.

-Altri trasferimenti in conto capitale non sono presenti altri trasferimenti.

-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali: in questa categoria sono stanziati i ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per l'anno 2021 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 3.877.415,85.

-Altre Entrate in conto capitale: le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire, in questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione, per un importo pari ad € 4.195.000,00 derivanti anche da trasformazioni edilizie nell'ambito del piano degli insediamenti produttivi, a sud della Roggia Molinara, su aree già urbanizzate.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela

e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Si rammenta che il legislatore ha autorizzato l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata, pertanto, tra le spese correnti.

L'importo destinato al finanziamento delle spese correnti ammonta ad € 700.000,00 per ogni anno del triennio 2021 – 2023.

Tra le altre entrate in conto capitale rilevano la previsione di un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per l'acquisto di un veicolo per la Protezione Civile e da parte del G.S.E. per interventi di manutenzione ed efficientamento energetico.

TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	2021	2022	2023
TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
TOTALE TITOLO V	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00

Le entrate da alienazione di attività finanziarie si riferiscono a prelievi da depositi bancari in conto mutui Cassa DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI

	2021	2022	2023
TITOLO VI – Accensione di prestiti			
Tipologia 100: Emissione titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	6.900.000,00	5.100.000,00	2.300.000,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI	6.900.000,00	5.100.000,00	2.300.000,00

Nel bilancio 2021 - 2023 è previsto il ricorso all'indebitamento mediante l'accensione di nuovi mutui con la Cassa DD.PP rispettivamente nel 2021 per € 5.200.000,00, nel 2022 per € 4.800.000,00 e nel 2023 per € 2.300.000,00 e con l'Istituto di Credito Sportivo rispettivamente nel 2021 per € 1.700.000,00 e nel 2022 per € 300.000,00.

L'accesso al credito è effettuato compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con il rispetto dei limiti di indebitamento.

Le entrate per mutui finanziano interventi indicati nel piano triennale per gli investimenti.

TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2020	2021	2022
TITOLO VII – Accensione di prestiti			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO VII	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Lo stanziamento per anticipazione di cassa è stato prudenzialmente iscritto a bilancio, ma in considerazione dell'ammontare del fondo di cassa iniziale (al 01.01.2021) si presume che non si renderà necessario farne ricorso.

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	2021	2022	2023
TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 101: Altre ritenute	10.480.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00
Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.688.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00
Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Tipologia 199: Altre ritenute per partite di giro	40.030.000,00	40.030.000,00	40.030.000,00
Totale entrate per partite di giro	53.518.000,00	53.518.000,00	53.518.000,00
Tipologia 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Tipologia 202: Trasferimenti da amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 204: Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	445.500,00	445.500,00	445.500,00
Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale entrate per conto terzi	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00
TOTALE TITOLO IX	54.828.500,00	54.828.500,00	54.828.500,00

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

LA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il nuovo ordinamento contabile previsto dal D.LGS. n. 118/2011 ripartisce in “missioni, programmi, titoli, macroaggregati” suddividendo la spesa in base agli obiettivi dell’Amministrazione ed individuando la specifica destinazione della stessa in base alla sua natura.

Anche per l’anno 2021, sul fronte della spesa, è confermata la necessità di porre in essere tutti gli accorgimenti e le azioni necessarie per realizzare una efficace azione di ristrutturazione della spesa, anche in considerazione degli effetti indotti dalla crisi provocata dalla pandemia. Tale situazione ha indotto a formulare previsioni che tengono conto dell’eventuale evoluzione degli effetti della pandemia da Covid-19, avendo come obiettivo quello di mantenere invariate la qualità e la quantità dei servizi erogati.

Nella seguente tabella viene riportato il trend della spesa corrente 2021-2023 secondo la nuova classificazione per “macroaggregato”.

	2021	2022	2023
TITOLO I – Spese correnti			
Macroaggregato: 1010000: Redditi da lavoro dipendente	9.906.945,00	10.014.540,00	10.173.040,00
Macroaggregato: 1020000: Imposte e tasse a carico dell’ente	839.741,84	849.330,00	860.080,00
Macroaggregato: 1030000: Acquisto di beni e servizi	24.592.120,54	24.711.694,34	24.337.407,94
Macroaggregato: 1040000: Trasferimenti correnti	6.348.938,87	5.807.009,14	5.751.574,85
Macroaggregato: 1070000: Interessi passivi	1.741.329,72	1.766.675,70	1.782.535,33
Macroaggregato: 1080000: Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1090000: Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1100000: Altre spese correnti	4.106.588,50	5.341.861,75	5.378.901,88
TOTALE TITOLO I	47.535.664,47	48.491.110,93	48.283.540,00

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

La spesa relativa al personale è improntata tenendo conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali stabiliti dal contratto collettivo nazionale per il personale dipendente.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

Le spese per IRAP,

L'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta sulle proprietà comunali al di fuori del territorio comunale;

La Tassa di concessione governativa sui ponti radio in utilizzo presso il Comando di Polizia Municipale.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La voce che assorbe più risorse nella parte corrente della spesa è quella relativa al macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", con una previsione 2021 di € 24.592.120,54, pari al 51,73% delle spese correnti.

I budget di spesa affidati ai responsabili di struttura sono previsti nella misura prevista da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi, si riscontra, inoltre, una costante azione di riduzione dei costi, con particolare riferimento ai costi per i consumi e le utenze.

In questa voce sono comprese, tra le spese più rilevanti, servizi come la gestione dei servizi di nettezza urbana, spese per i diritti sociali- politiche sociali e famiglia, spese per l'istruzione e il diritto allo studio, i servizi connessi al trasporto e diritto alla mobilità, le spese relative al servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici e le spese per la ordinaria gestione come i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (servizi di pulizia, trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.).

Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante situazione emergenziale ancora in atto.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini o associazioni.

I più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore istruzione;
- trasferimenti relativi al settore sociale;
- trasferimenti relativi al settore culturale;
- trasferimenti relativi al settore sportivo.

INTERESSI PASSIVI

La quota di interessi passivi sull'indebitamento ammonta ad € 1.741.329,72

L'evoluzione nel triennio dipende da nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

L'andamento del triennio potrà subire variazioni a seguito di interventi di rinegoziazione dei mutui in essere sulla base di specifici programmi dell'istituto mutuante.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati come le spese relative a: Fondo di riserva ordinario, Fondo crediti di dubbia esigibilità, Iva a debito, premi di assicurazione e indennizzi per rischi di responsabilità civile, Fondo rischi di soccombenza. In particolare incide su questa voce l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità alle percentuali di legge di cui si relazionerà in seguito.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

	2021	2022	2023
TITOLO II – Spese in conto capitale			
Macroaggregato 2010000: Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2020000: Investimenti fissi lordi	44.539.331,77	32.538.543,26	31.151.789,73
Macroaggregato 2030000: Contributi agli investimenti	7.252.097,97	1.324.499,93	2.500.000,00
Macroaggregato 2040000: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2050000: Altre spese in conto capitale	296.310,53	96.480,00	6.500,00
TOTALE TITOLO II	52.087.740,27	33.959.523,19	33.658.289,73

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche e le spese per altri interventi quali ad esempio a manutenzione straordinaria di immobili, scuole, strade e verde pubblico tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Come le spese al Titolo primo, anche per quelle in conto capitale, l'analisi per missione costituisce il primo livello di esame disaggregato delle previsioni del Titolo secondo.

In riferimento alle entrate in conto capitale si rimanda:

- al prospetto riguardante le spese di investimento e le relative fonti di finanziamento
- al piano delle alienazioni patrimoniali.

Si precisa inoltre che i proventi da permessi di costruire sono previsti per il 2021, 2022 e 2023, in quota parte nella misura di € 700.000,00 annui al finanziamento del bilancio corrente per le finalità contemplate dall'art. 1, commi 460 e 461 della Legge 11/12/2016 n. 232.

Nel corso del triennio 2021/2023 è previsto il finanziamento di spese in conto capitale mediante entrate di parte corrente.

Le risorse disponibili per gli investimenti programmati per il triennio 2021-2023 sono riportate nel successivo quadro sintetico per tipo finanziamento come da prospetto del Programma dei Lavori Pubblici 2021-2023:

INVESTIMENTI 2021 - 2023			
Fonti di finanziamento	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Entrate correnti	490.107,00	490.107,00	490.107,00
Alienazioni di beni mobili	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Riconversione patrimoniale	1.074.708,40	138.780,00	44.000,00
Riconversione patrimoniale vincolata	643.000,00	1.900.000,00	0,00
Vendita aree	2.157.207,45	895.000,00	0,00
Proventi permessi a costruire	3.495.000,00	200.000,00	210.000,00
Proventi diritti di superficie	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati (sanzioni condono edilizia abusiva)	0,00	0,00	0,00
Contributi da privati	115.000,00	16.000,00	16.000,00
Proventi cimiteriali	58.600,00	40.000,00	25.000,00

Mutui e altri finanziamenti	6.900.000,00	5.100.000,00	2.300.000,00
Credito agevolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Devoluzione mutuo flessibile	0,00	0,00	0,00
Contributi Regionali	3.449.630,12	6.220.000,00	265.000,00
Contributi Regionali – FONDO POR FERS	6.480.801,31	0,00	0,00
Contributi Provinciali	350.000,00	0,00	0,00
Contributi statali	14.459.163,94	10.575.589,99	20.772.566,53
Contributi MATTM	314.077,78	0,00	0,00
Contributi UE	55.000,00	35.616,20	35.616,20
FPV parte capitale	12.042.944,27	8.345.930,00	9.497.500,00
TOTALI	52.087.740,27	33.959.523,19	33.658.289,73

TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

	2021	2022	2023
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie			
Macroaggregato 3010000: Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3020000: Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3030000: Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3040000: Altre spese per incremento di attività finanziarie	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00
TOTALE TITOLO III	5.200.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00

Le spese per incremento di attività finanziarie si riferiscono a pagamenti da depositi bancari in conto mutui Cassa DD PP come previsto dalle nuove disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.

TITOLO IV– RIMBORSO DI PRESTITI

	2021	2022	2023
TITOLO IV – Rimborso di prestiti			
Macroaggregato 4010000: Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4020000: Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4030000: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	1.929.662,11	2.198.349,68	2.374.075,86
Macroaggregato 4040000: Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	1.929.662,11	2.198.349,68	2.374.075,86

Il debito per rimborso di quota capitale dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 1.929.662,11.

Il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL per gli anni 2021 – 2022 – 2023 è ampiamente rispettato.

Il Titolo IV della spesa presenta gli oneri da sostenere per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti.

Si evidenzia che il limite previsto dalla normativa vigente (art.204 del TUEL) che stabilisce che il rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito e le entrate correnti risultanti dal Rendiconto del penultimo esercizio precedente l'annualità di bilancio, non

può essere superiore al 10%, è ampiamente rispettato in quanto l'ammontare degli interessi per mutui e prestiti obbligazionari previsti per gli anni 2021-2022-2023 è di molto inferiore al limite massimo previsto dalla normativa.

Il Comune di Vercelli non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati e nemmeno contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

TITOLO V – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2021	2022	2023
TITOLO V – restituzione anticipazione istituto tesoriere/cassiere			
Macroaggregato 5010000: Restituzione anticipazioni di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE TITOLO V	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Il titolo V della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di eventuali anticipazioni effettuate dal tesoriere per far fronte a eventuali deficit di cassa.

Come già specificato per le entrate, il ricorso all'anticipazione è necessario per garantire il rispetto dei termini di pagamento e l'importo è correlato ad ugual entrata.

Si rammenta che le anticipazioni di cassa non costituiscono debito per l'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporaneamente esigenze di liquidità e, pertanto, da rimborsare entro fine esercizio.

In merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria si conferma l'istituzione a titolo meramente prudenziale e si presume non venga utilizzata in considerazione dell'ammontare del fondo di cassa al 1° gennaio 2020.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

	2021	2022	2023
TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro			
Macroaggregato 7010000: Uscite per partite di giro	53.518.000,00	53.518.000,00	53.518.000,00
Macroaggregato 7020000: Uscite per conto terzi	1.310.500,00	865.000,00	865.000,00
TOTALE TITOLO VII	54.828.500,00	54.828.000,00	54.828.000,00

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di cui al titolo IX.

ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni di cassa dell'esercizio 2021 sono così sintetizzate:

EQUILIBRI DI CASSA

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2021	
Fondo cassa al 01/01/2021		21.647.728,30
ENTRATA		
Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria e perequativa	30.302.729,29	
Titolo II – Trasferimenti correnti	9.695.264,29	
Titolo III – Entrate extratributarie	8.207.532,26	
Titolo IV – Entrate in conto capitale	34.470.543,99	
Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.320.397,18	
TOTALE ENTRATE FINALI	85.996.467,01	
Titolo VI – Accensione di prestiti	6.900.000,00	
Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	35.086.900,92	
TOTALE TITOLI ENTRATA	129.983.367,93	
TOTALE ENTRATA		151.631.096,23
SPESA		
Titolo I – Spese correnti	53.285.513,68	
Titolo II – Spese in conto capitale	45.906.638,89	
Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie	5.200.000,00	
TOTALE SPESE FINALI		

	104.392.152,57	
Titolo IV – Rimborso di prestiti	1.929.662,11	
Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	
Titolo VI – Spese per conto terzi e partite di giro	35.956.455,76	
TOTALE TITOLI SPESA	144.278.270,44	
TOTALE SPESA		144.278.270,44
Fondo cassa presunto al 31/12/2021		7.352.825,79

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle relative ai residui presunti riportati.

Dopo aver rappresentato i dati del bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si procede nella redazione della presente nota integrativa secondo le indicazioni riportate nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio.

Ripiano del maggior disavanzo relativo al riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

Con deliberazione n. 55 del 24/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il ripiano del maggior disavanzo, dell'importo di € 15.351.925,29, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 comma 8 del Dlgs 118/2011.

Il ripiano è stato declinato come di seguito indicato:

- € 15.351.925,29 quota da ripianare in 30 anni (dal 2015 al 2044) con 30 annualità costanti di € 511.730,84 ciascuna.

Sulla base dei risultati dei rendiconti degli esercizi successivi al riaccertamento straordinario, si sono verificati i seguenti risultati:

- esercizio 2015, il disavanzo di € - 14.064.406,05 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2014 pari ad € 1.287.519,24 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2016, il disavanzo di € - 12.306.126,01 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2015 pari ad € 1.758.280,04 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2017, il disavanzo di € - 9.121.368,37 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2016 pari ad € 3.184.757,64 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2018, il disavanzo di € - 7.691.354,18 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2017 pari ad € 1.430.014,19 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;
- esercizio 2019, il disavanzo di € - 6.808.904,13 ha presentato un miglioramento rispetto alle risultanze al 31.12.2018 pari ad € 882.450,05 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad € 511.730,84;

Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 nel bilancio di previsione sono iscritte le quote di disavanzo d'amministrazione per l'importo annuo di € 511.730,84; pertanto, in conformità con le modalità di ripiano definite con la citata deliberazione consiliare n. 55/2015, le quote annuali di rientro (di € 511.730,84) sono previste con copertura finanziaria mediante risorse di parte corrente.

Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è normalmente necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Poiché il bilancio di previsione viene approvato prima del rendiconto della gestione per l'anno 2020, si rimanda al prospetto allegato al Bilancio di Previsione di determinazione presunta dell'avanzo di amministrazione.

Tale allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso che consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

Per il Comune di Vercelli si è provveduto a calcolare il risultato di amministrazione presunto che consiste in una ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, non ancora chiuso, formulata sulla base della situazione contabile alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 è stato stimato in euro - 5.505.165,21 la cui composizione è illustrata nel prospetto analitico allegato A) al Bilancio.

Fondo crediti dubbia esigibilità:

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

Nel rispetto dei nuovi principi contabili le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere accertate per l'intero importo del credito (sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.); per tali entrate è obbligatorio effettuare un accantonamento compensativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Detto Fondo è da intendersi come un "fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia esigibilità, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Non sono oggetto di svalutazione, i crediti derivanti da:

- trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità avviene in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023 sono state seguite le regole previste dalla Faq di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017, la quale chiarisce quanto riportato nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2, in ordine alla facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come complemento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio.

Il criterio di calcolo utilizzato per il fondo crediti di dubbia esigibilità è quello della media semplice tra incassi di competenza e relativi accertamenti prendendo quindi come riferimento il quinquennio 2015-2019 attraverso la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

La precedente normativa (comma 509 dell'art. 1 della Legge 190/2014) prevedeva che il FCDE fosse stanziato a bilancio (per l'anno 2018) per una quota non inferiore all'85% dell'ammontare teorico e che il fondo fosse stanziato al 100% a partire dal 2019.

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie a carico delle finanze del comparto Comuni, su sollecitazione dell'ANCI, l'articolo 1, comma 882, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridefinito la gradualità di applicazione dell'accantonamento al FCDE (nell'ammontare completo) come di seguito indicato: 75% per il 2018, 85% per il 2019, 95% per il 2020 e 100% a partire dal 2021.

Ai sensi dell'art. 1, comma 79, Legge n. 160/2019 ("Legge di bilancio 2020"), per gli anni 2020 e 2021, gli Enti Locali, in sede di bilancio di previsione, possono ridurre il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nei bilanci di previsione (bilancio di previsione 2020-2022 e bilancio di previsione 2021-2023) all'interno della missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 90% (anziché 100%) se nell'esercizio precedente a quello di riferimento (ovvero il 2020) sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- il debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (consultabile sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente")

Il Comune di Vercelli in considerazione del rispetto di tali parametri, si è avvalso della possibilità di calcolare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità nella percentuale del 90%, anziché del 100%.

Il Comune di Vercelli si è avvalso altresì di quanto stabilito dall' art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, il quale, per tenere conto dell'impatto riduttivo dell'emergenza sanitaria sugli incassi delle entrate degli enti, a decorrere dal bilancio di previsione 2021, prevede la possibilità di calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3°, stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente utilizzando i dati di riscossione 2019 (su residui 2018) in luogo dei dati di riscossione 2020 (su residui 2019).

Negli anni 2022 e 2023 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto pari al 100%.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità per il Comune di Vercelli, è stato costituito accantonando una quota delle entrate relative agli accertamenti tributari, ai proventi derivanti da sanzioni, alla TARI ed ai fitti attivi, poiché le medesime sono accertate per competenza in base agli atti emessi.

Le altre entrate non sono state oggetto di iscrizione al FCDE in quanto accertate con il criterio di cassa sulla base dei principi contabili oppure perché non si è ritenuto che fossero di dubbia esigibilità sulla base dell'andamento delle riscossioni.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio è il seguente:

	2021	2022	2023
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.511.623,89	4.774.969,23	4.812.401,43

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Per il dettaglio si rimanda al prospetto allegato al bilancio.

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il fondo garantirebbe la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con il superamento del saldo finale di competenza previsto dalla legge di bilancio 2019, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile, e non costituiscono più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

Infatti le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione Arconet.

Inoltre viene modificato il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il fondo riguarda maggiormente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il relazione ai cronoprogrammi relativi all'attuazione degli interventi di spesa e dei nuovi interventi di spesa programmati per le nuove annualità 2021, 2022 e 2023, nelle previsioni di bilancio sono stati previsti adeguati fondi pluriennali vincolati.

Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166 del T.U.E.L. impone agli enti locali di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2,00 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Qualora l'ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di cassa o abbia disposto l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo stabilito dello 0,30 è elevato allo 0,45.

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione può comportare danni certi all'amministrazione. Per l'anno 2021 è stato previsto pari ad € 156.526,59, per l'anno 2022 pari ad € 150.454,50, mentre per l'esercizio 2023 è stato previsto in € 150.062,43.

Il D. Lgs. 118/2011, ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che non può essere inferiore dello 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo, per cui l'Ente ha iscritto nel proprio bilancio per l'esercizio 2021 un Fondo di riserva di cassa pari ad € 800.000,00.

Fondi e accantonamenti

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, anche:

- Fondo contenziosi.

- Altri fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo contenziosi è accantonato dall'ente nel caso in cui, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

La normativa prevede che anche le spese per indennità di fine mandato del Sindaco costituiscono una spesa potenziale dell'Ente.

I Fondi riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Il Comune di Vercelli sulla base di verifiche effettuate dai competenti uffici, ha ritenuto di prevedere tra le spese di Bilancio i seguenti appositi accantonamenti:

Al Titolo I:

- € 4.438,02 per fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.
- € 50.000,00 per fondo per rischi di soccombenza.

Al Titolo II:

- € 293.810,53 per fondo per accantonamento quota da destinare a riduzione del debito ex art. 56bis, comma 11, D.L. 21.06.2013, n. 69 in L. 09.08.2013, n. 98.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede all'art. 33: "le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti".

Il D.P.C.M. del 22/09/2014 definisce le modalità per la pubblicazione su internet dei dati tra cui l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Art. 10 - Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Tale indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2020 pari a **-12,96** è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente.

A partire dall'esercizio 2019 e così anche per i successivi esercizi, ha acquisito sempre più importanza il monitoraggio dei debiti commerciali e il tempestivo pagamento degli stessi al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per gli enti non virtuosi.

Infatti nel caso di inottemperanza dei tempi di pagamento, con decorrenza dal 2021, le amministrazioni hanno l'obbligo di provvedere a specifici stanziamenti al nuovo fondo di garanzia dei debiti commerciali (F.G.D.C.), che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione; gli stanziamenti sono diversificati a seconda della percentuale di ritardo nei pagamenti.

Per gli enti virtuosi la "Legge di bilancio 2020" ha introdotto una nuova premialità, per le quali è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella del 100%, a condizione che siano stati rispettati i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento. Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Anche nel 2020, il Comune ha svolto un'intensa attività manuale di allineamento alle scritture contabili delle informazioni registrate in PCC (Piattaforma dei Crediti commerciali). In questo modo ha potuto ridurre lo scostamento fra l'ammontare del debito rilevato dalla piattaforma a fine 2019 e l'importo risultante dai sistemi contabili alla stessa data.

Il Comune di Vercelli avendo rispettato nell'esercizio 2020 entrambi gli indicatori è risultato virtuoso e, pertanto, ha potuto beneficiare della predetta premialità con positive ricadute sull'equilibrio di parte corrente dell'esercizio 2021.

Fondo di garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 comma 862 della legge 145/2018 (di bilancio 2019) prevede che i Comuni, a partire dal 2020 e nel caso in cui nell'anno precedente non si sia ridotto il debito commerciale almeno del 10% rispetto al penultimo esercizio chiuso e, sebbene il debito si sia ridotto, l'indicatore della tempestività dei pagamenti presenti termini di ritardo oltre i 30 giorni, debbano stanziare un apposito fondo denominato "Fondo garanzia debiti commerciali" quantificato applicando una percentuale sull'ammontare degli stanziamenti di acquisto beni e servizi (inseriti in bilancio nell'anno di riferimento), in funzione dei giorni di ritardato pagamento, come di seguito indicato:

5% per mancata riduzione del debito e per ritardi nei pagamenti superiori a 60 gg

- 3% per ritardi nei pagamenti tra 31 gg e 60 gg
- 2% per ritardi nei pagamenti tra 11 gg e 30 gg
- 1% per ritardi nei pagamenti tra 1 g e 10 gg

Lo stanziamento del fondo non può essere impegnato e, a fine esercizio, confluisce nell'avanzo d'amministrazione.

Tale misura appare di carattere sanzionatorio in quanto si sostanzierebbe in un ulteriore blocco della spesa nel caso di mancato rispetto delle condizioni sopra descritte.

La situazione del Comune di Vercelli a riguardo del FGDC è positiva in quanto si è registrato un miglioramento degli indicatori come di seguito riportato:

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2019 381.328,71

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2020 278.397,25

Riduzione stock del debito scaduto al 31/12/2020
rispetto al 2019 102.931,46 (27%)

Analogamente si ritiene di non dover iscrivere il FGDC nei restanti esercizi 2022 e 2023, prevedendo che si verifichino le necessarie condizioni positive rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Partecipazioni in società pubbliche

Il Comune di Vercelli partecipa a diverso titolo in società di capitali o consorzi di natura privatistica.

Di seguito viene indicato il valore della quota di partecipazione:

- *A.S.M. Vercelli S.p.A.* (<http://www.asmvercelli.it/>)
La partecipazione nella Società *A.S.M. Vercelli S.p.A.* ammonta al 40% del capitale sociale che risulta essere pari ad € 48.325.088,00;
- *COVERFOP S.C.R.L.* (<http://www.coverfop.it/>)
La partecipazione nella Società *COVERFOP S.C.R.L.* è pari al 43,79% del capitale sociale che risulta pertanto pari ad € 12.261,20;
- *A.T.A.P. S.p.A.* (<http://www.atapspa.it/>)
La partecipazione del Comune di Vercelli in *A.T.A.P. S.p.A.* è rimasta invariata e pari al 6,34 % del capitale sociale che risulta essere pari ad € 825.804,91.

Fuori dal c/patrimonio (in quanto non sono imprese in riferimento al dettato del codice civile)

C.S.I. PIEMONTE http://www.csipiemonte.it/web/it/	4.000,00
UNIVER http://www.consorziouniver.it/it-IT/home/	10.329,00
ATL Biella Valsesia Vercelli scarl http://www.atlvalsesiavercelli.it/ http://www.atl.biella.it/	7.751,00

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023.